



Penale Sent. Sez. 5 Num. 29172 Anno 2016

Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO

Relatore: GUARDIANO ALFREDO

Data Udiienza: 04/02/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PIRELLI MARTI FRANCO N. IL 09/11/1953

avverso la sentenza n. 1108/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
22/10/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Enrico Delehay*
che ha concluso per *il rigetto del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. *Federico Tord*, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trieste riformava la sentenza con cui il tribunale di Udine, in data 17.5.2013, aveva condannato Pirelli Marti Franco alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, "Ge.Tur - Gestioni Turistiche Assistenziali scarl", in relazione ai delitti di falsità in scrittura privata e di appropriazione indebita contestati nei capi n. 1); n. 2) e n. 3) dell'imputazione, solo in punto di trattamento sanzionatorio, concedendo all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto l'impugnata sentenza.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Federica Tosel, del Foro di Udine, lamentando: 1) violazione di legge in relazione all'art. 485, c.p., reato di cui non sussiste l'elemento oggettivo: premesso, infatti, che al Pirelli si contesta di avere formato un falso verbale di deliberazione del consiglio di amministrazione della società "Getur scarl", di cui era presidente, nel quale era falsamente rappresentato che si richiedeva alla Banca di Udine un affidamento temporaneo di due milioni di euro, con attribuzione al suddetto presidente del potere di concludere la suddetta operazione, rileva il ricorrente che l'atto non può considerarsi materialmente falso, in quanto formato regolarmente dal presidente del consiglio di amministrazione e dal segretario, cui la legge espressamente conferisce il relativo potere, ai sensi



dell'art. 2375, c.c., con la conseguenza che, dovendosi considerare falso non l'atto in sé, ma quanto in esso contenuto, la condotta posta in essere dall'imputato va qualificata in termini di falsità ideologica in atto privato, condotta priva di rilevanza penale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 49, c.p., ed alla prospettata tesi del falso inutile, che la corte erroneamente non ha condiviso, in quanto l'operazione attuata rientrava nei poteri del presidente del consiglio di amministrazione, per cui non vi era bisogno, da un punto di vista giuridico, del verbale di cui si assume la falsità, anche se la Banca di Udine lo aveva richiesto come condizione per l'erogazione dell'affidamento; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla tempestività della querela, risultando dagli atti che, rispetto alla data di consumazione del reato di falso (20.5.2010), quando il verbale venne presentato in banca per ottenere l'erogazione del mutuo, la persona offesa "Getur", che, a mezzo del suo legale rappresentante, ha presentato querela il 21.4.2011, venne a conoscenza della falsità del verbale del 5.5.2010, non nell'aprile del 2011, ma, attraverso il vicepresidente Roseano, già dai primi giorni del maggio 2010, vale a dire subito dopo il bonifico di 750.000,00 euro disposto in favore della "Tuglia sci", ovvero avrebbe potuto conoscerla, se i suoi organi avessero utilizzato l'ordinaria diligenza, in quanto il sospetto dell'esistenza di un verbale falso aleggiava negli ambienti della società già nel corso della riunione del 30.5.2010, come emerge anche dal contenuto del verbale del collegio sindacale "Getur" del 1.6.2010; 4) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2, c.p., contestata nel capo n. 1), in relazione agli artt.

646, c.p. e 2634, c.c., in quanto la corte territoriale ha erroneamente ritenuto che l'imputato abbia dirottato denaro a favore di società terze, per un interesse esclusivamente personale, senza considerare che "Getur" ha agito come sub holding di "E.F.A.", controllando in tal modo indirettamente "Tuglia sci" e "Ski Programm", come riconosciuto dal decreto del tribunale di Udine del 16.12.2011, sicché trova applicazione nel caso in esame il disposto di cui all'art. 2634, c.c., in tema di vantaggi compensativi, avendo l'imputato agito non per un mero interesse personale, individuato dalla corte territoriale nell'intento di salvare il suo gruppo che faceva capo alle società "Cogefa" e "Friuli Elettro Impianti", creditrici di grosse somme di denaro per gli appalti in corso con "Tuglia", con "Ski" e con le società controllate da "Getur", ma per realizzare un'operazione vantaggiosa per il gruppo complessivamente considerato, evitando il fallimento di "Fingefa spa", che era la società controllante della "Tuglia", nel cui fallimento la "Fingefa" si è insinuata; 5) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al capo 2), in ordine agli artt. 646, c.p., 522, c.p.p., 62, n. 11, c.p., ed alla tempestività della querela, in quanto la corte territoriale omette di considerare che, rispetto alla somma erogata dall'imputato in favore della "Tuglia", venne restituita alla "Getur" importo di 750.000,00 euro, per il quale, dunque, non è configurabile un'appropriazione indebita, mentre con riferimento al restante importo di 250.000,00 euro, oltre alle argomentazioni già svolte in tema di vantaggi compensativi, osserva il ricorrente che l'ipotesi accusatoria risulta smentita dalla domanda di ammissione al passivo della "Fingefa" da parte della "Getur", ribadendo, inoltre, da un lato che l'assegno circolare per tale



importo, che il Pirelli faceva emettere dalla Banca Antonveneta nello stesso giorno (il 20.5.2010) in cui, ottenuta l'erogazione del mutuo, aveva disposto con bonifico il versamento dei 750.000,00 euro in favore della "Tuglia", si riferiva ad un'operazione diversa, come si evince dalla circostanza che la disponibilità della somma sul conto della "Getur" acceso presso la banca "Antonveneta" derivava da un'operazione di giroconto della "Banca del Friuli", effettuata il 13.5.2010, quindi prima della erogazione del mutuo incriminato, dall'altro che non è configurabile l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, c.p., che rende il reato perseguibile d'ufficio, in quanto, seguendo la stessa impostazione accusatoria, proprio perché il Pirelli non era dotato dei poteri necessari per chiedere l'erogazione del mutuo, presupposto dell'appropriazione indebita, non è configurabile nessun abuso di un potere inesistente, per cui il reato era perseguibile solo su querela, profilo sul quale la corte non si è minimamente soffermata; 6) violazione di legge e vizio di motivazione anche in relazione alla contestata appropriazione indebita di 60.000,00 euro, somma erogata sempre in favore della "Tuglia" attingendo dal patrimonio della "Getur", in quanto la causale del pagamento, cessione contratto di leasing n. 36123, era effettiva, risultando inoltre carente la motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11, c.p., e quindi sulla procedibilità a querela del reato, poiché nello stesso capo d'imputazione si afferma che, alla data della contestata appropriazione, il Pirelli non era più presidente del consiglio di amministrazione; 7) violazione di legge e vizio di motivazione sulla inapplicabilità nel giudizio di appello del disposto dell'art. 82, co. 2, c.p.p., in tema di revoca della parte civile per mancato deposito delle conclusioni scritte

3. Il ricorso non può essere accolto per le seguenti ragioni.

4. Infondato appare il primo motivo di ricorso.

La falsità contemplata dall'art. 485 c.p., infatti, è soltanto la falsità materiale, la quale, consistendo nella formazione di una scrittura contraffatta, ovvero nell'alterazione di una scrittura vera già formata, incide sull'autenticità del documento (cfr. Cass., sez. V, 02/12/2014, n. 9300), dovendosi intendere per scrittura privata, agli effetti della legge penale, non solo quella scrittura che contenga una dichiarazione di natura negoziale, ma ogni altra che sia formata dal privato per assolvere ad una funzione probatoria di situazioni dalle quali possano comunque derivare effetti giuridicamente rilevanti (cfr., *ex plurimis*, Cassazione penale, sez. V, 16/10/2014, n. 7703).

Diversamente, la falsità ideologica in scrittura privata, priva di rilievo penale, ricorre solo nel caso in cui il documento è genuino e proviene realmente da chi appare esserne l'autore, ma il suo contenuto non corrisponde al vero (cfr. Cass., sez. II, 27/06/2012, n. 28076, rv 253419).

Orbene, nel caso di specie, si discute di una scrittura privata produttiva di effetti giuridicamente rilevanti (in quanto impegnava la "GE. TUR. Scarl", a richiedere un affidamento temporaneo alla "Banca di Udine", conferendo i relativi poteri al Pirelli, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione), materialmente e non ideologicamente falsa, difettandone la genuinità, stante l'accertata circostanza che la seduta del consiglio di amministrazione in cui si sarebbe assunta la menzionata deliberazione, costituente il contenuto del verbale falso, in realtà non si è mai tenuta.

5. Inammissibile appare il motivo di ricorso *sub* n. 2).

Con esso, infatti, si rappresentano censure, da un lato di tipo meramente fattuale, che non possono formare oggetto di scrutinio in questa sede di legittimità; dall'altro manifestamente infondate.

Con particolare riferimento a tale ultimo profilo va rilevato che non può parlarsi di falso inutile, posto che l'atto di cui si discute era funzionalmente diretto alla prova (o quanto meno al rafforzamento) delle circostanze in esso dedotte (cfr. Cass., sez. V, 12.11.2014, n. 10548, rv. 263455), decisive per il perseguimento dell'obiettivo avuto di mira dall'imputato (la concessione del fido bancario), come correttamente rilevato dalla corte territoriale, che, con logico argomentare, ha evidenziato come sia stata proprio la "Banca di Udine" "a richiedere il documento ed allegarlo alla pratica quale *conditio sine qua non* per la concessione alla Ge. Tur" del mutuo chirografario" (cfr pp. 8 e 9 della sentenza oggetto di ricorso).

6. Infondato deve ritenersi il terzo motivo di ricorso.

Al riguardo si osserva che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale il Collegio non ritiene di discostarsi, secondo cui ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela, occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi. In ogni caso, l'onere della prova dell'intempestività della proposizione della querela incombe su chi la allega e, a tale fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa, dovendosi risolvere a favore del querelante l'eventuale situazione di incertezza (cfr. Cass., sez. I, 28.1.2008).

n. 7333, rv. 239162; Cass., sez. VI, 12.3.2015, n. 24380, rv. 264165; Cass., sez. V, 17.1.2013, n. 13335, rv. 255060).

Né va taciuto che, secondo altro condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità se risulta dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l'accesso agli atti, non sarebbe consentita al giudice di legittimità (cfr. Cass., sez. II, 9.7.2013, n. 32985, rv. 256845).

Orbene, nel caso in esame, tali presupposti difettano.

Il ricorrente si limita ad esporre, peraltro in maniera parziale, alcune dichiarazioni, estrapolandole dal contenuto di una serie di deposizioni testimoniali ed a richiamarsi al contenuto di un verbale del collegio sindacale, elementi dai quali, proprio in ragione della rappresentazione frammentaria che se ne fa nel ricorso, non è possibile desumere immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, risolvendosi, pertanto, le censure sul punto in mere supposizioni sulla intempestività della querela, alle quali, con motivazione rigorosa ed immune da vizi, la corte territoriale contrappone che solo in data 14.2.2011 la "GE.TUR.Scarl", in persona del nuovo amministratore Cruder, a seguito della richiesta di documentazione inviata alla banca di Udine necessaria per avere contezza della situazione ai fini dell'insinuazione al passivo di Tuglia sci, apprese della condotta illecita posta in essere dal Pirelli Marti per ottenere, pur non avendone i poteri, *uti singuli*, il finanziamento della banca di Udine" (cfr. pp. 9-10).

Pertanto, essendo stata presentata il 21.4.2011 dal Cruder nella qualità innanzi indicata, la querela è da ritenersi tempestiva.



7. Infondato appare il motivo di ricorso *sub* n. 4, in quanto, come correttamente affermato dalla corte territoriale, "non è possibile disquisire di interessi infragruppo nel reato di appropriazione indebita", e ciò a prescindere dalla circostanza che il ricorrente non ha dimostrato, come avrebbe dovuto se si volesse seguire l'impostazione difensiva, che lo svantaggio arrecato alla "GE.TUR", socio di maggioranza della "FINGEFA", che, a sua volta, controllava la "TUGLIA SCI", si è trasformato in un vantaggio per la "FINGEFA" o per altre società appartenenti al medesimo gruppo.

Ed invero le norme incriminatrici dell'infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) e dell'appropriazione indebita (art. 646 c.p.) sono in rapporto di specialità reciproca. L'infedeltà patrimoniale tipizza la necessaria relazione tra un preesistente conflitto di interessi, con i caratteri dell'attualità e dell'obiettiva valutabilità, e le finalità di profitto o altro vantaggio dell'atto di disposizione, finalità che si qualificano in termini di ingiustizia per la proiezione soggettiva del preesistente conflitto. L'appropriazione indebita presenta caratteri di specialità per la natura del bene (denaro o cosa mobile), che solo ne può essere oggetto, e per l'irrelevanza del perseguimento di un semplice vantaggio in luogo del profitto. L'ambito di interferenza tra le due fattispecie è dato dalla comunanza dell'elemento costitutivo della *deminutio patrimonii* e dell'ingiusto profitto, ma esse differiscono per l'assenza nell'appropriazione indebita di un preesistente ed autonomo conflitto di interessi, che invece connota l'infedeltà patrimoniale (cfr. Cass., sez. II, 27/03/2008, n. 15879, rv. 239776).

Ne consegue che, quando, come nel caso in esame, l'amministratore di una società si appropri di una somma di

A

denaro in violazione delle norme organizzative di questa e per realizzare un interesse esclusivamente personale o di terzi, in assenza di una preesistente situazione di conflitto d'interessi con l'ente, ricorrerà la fattispecie di reato di appropriazione indebita, e non quella di infedeltà patrimoniale, con conseguente inapplicabilità del disposto dell'art. 2643, c.c., che esclude l'ingiustizia del danno arrecato (e, quindi, la rilevanza penale della condotta), solo in caso di vantaggi compensativi dei quali la società apparentemente danneggiata abbia fruito o sia in grado di fruire in ragione della sua appartenenza ad un più ampio gruppo di società (cfr. Cass., sez. F., 4.8.2011, n. 40136, rv. 251197; Cass., sez. II, 16/11/2012, n. 3397, rv. 254312; Cass., sez. V, 5.6.2013, n. 49787, rv. 257562).

8. Inammissibili appaiono il quinto ed il sesto motivo di ricorso, con cui vengono formulati rilievi fattuali non consentiti in sede di legittimità.

Manifestamente infondate sono inoltre le censure, relative alle diverse ipotesi di reato in addebito, sulla insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11), c.p., apparendo evidente che le condotte illecite sono state poste in essere dal Pirelli in virtù del ruolo (formale e di fatto) che egli ricopriva all'interno della "GE.TUR", per cui deve ritenersi configurabile senza dubbio alcuno la circostanza aggravante dell'abuso di relazioni di ufficio, che, come chiarito da tempo dalla giurisprudenza della Suprema Corte, possono consistere anche in rapporti di mero fatto tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali rapporti (cfr. Cass., se. I, 19.10.1971, n. 2514).

•
•

9. Manifestamente infondato, infine, appare l'ultimo motivo di ricorso, risultando conforme all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, il principio affermato dalla corte territoriale, secondo cui non integra gli estremi della revoca della costituzione di parte civile, ex art. 82, comma 2, c.p.p., la mancata presentazione di conclusioni scritte nel giudizio di appello, posto che, in virtù del principio di immanenza della costituzione di parte civile, le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo, con la conseguenza che deve escludersi, in forza della clausola di applicabilità enunciata dall'art. 598 c.p.p., l'operatività in appello della disposizione sanzionatoria, in chiave processuale, prevista dall'art. 82 c.p.p. (cfr., *ex plurimis*, Cass. sez. II, 15/11/2013, n. 50062; Cass., sez. II, 09/07/2015, n. 38155; Cass., sez. VI, 23/05/2013, n. 25012, rv. 257032).

9. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, giusto il disposto dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 4.2.2016.